

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5276 del 03/10/2017
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59. DITTA AGESTE SOC. COOP. ARL, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, V. DUE ABETI N. 14/16. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DI UNA ATTIVITÀ CAPANNONI AD USO MAGAZZINO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5362 del 27/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno tre OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 21089/2017/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Ditta AGESTE SOC. COOP. ARL, con sede legale ed impianto nel Comune di FERRARA, V. DUE ABETI N. 14/16. Protocollo istanza del SUAP di Ferrara n. 68695 del 12/06/2017. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di una attività CAPANNONI AD USO MAGAZZINO.

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda presentata in data 12/06/2017 e regolarizzata in data 07/07/2017, trasmessa dal SUAP del Comune di Ferrara con nota in data 13/07/2017, assunta al P.G. di ARPAE il 17/07/2017 con il n. 8181, della ditta AGESTE SOC. COOP. ARL, nella persona di PESCI PAOLA in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto nel Comune di FERRARA, V. DUE ABETI N. 14/16, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di CAPANNONI AD USO MAGAZZINO;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la nota del SUAP del Comune di Ferrara in data 08/09/2017, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11/09/2017 con il n. 10303, con cui trasmette le integrazioni richieste dal Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e da ARPAE di Ferrara con nota n. 8406 del 20/07/2017;

– visto il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, in data 11/09/2017, assunto al P.G. di ARPAE Ferrara il 13/09/2017 con il n. 10397, in materia di impatto acustico, e per lo scarico di acque reflue domestiche, con prescrizioni;

– considerato che, poiché risulta tecnicamente complesso e oneroso il collegamento alla pubblica fognatura, il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ritiene, nel parere sopramenzionato, di mantenere lo stato di fatto purché vengano inseriti due filtri batterici anaerobici, uno a servizio dei bagni del sub. 2 e una porzione sub 1 e uno a servizio dei bagni sub. 3 e porzione sub. 1, dando un tempo di 6 mesi dal rilascio dell'AUA;

– visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in data 21/09/2017 di prot. n. 13696, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 21/09/2017 con il n. 10755, per quanto di competenza, allo scarico nel Canale Cittadino delle acque reflue meteoriche provenienti dall'attività delle aree gestite dalla soc. AGESTE;

– ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

– dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016

è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla AGESTE SOC. COOP. ARL, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di FERRARA, V. DUE ABETI N. 14/16, codice fiscale n. 01429430281 per l'esercizio dell'attività di CAPANNONI AD USO MAGAZZINO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel Canale Cittadino è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
2. Gli impianti di depurazione e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".
3. Devono essere inseriti nella rete fognaria 2 filtri batterici anaerobici, uno a servizio dei bagni del sub. 2 e una porzione sub 1 e uno a servizio dei bagni sub. 3 e porzione sub. 1, dando un tempo di 6 mesi dal rilascio dell'AUA;
4. Al termine dei lavori dovrà essere presentata richiesta di modifica non sostanziale, corredata da un report fotografico e da nuova planimetria in sostituzione della planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1"
5. Le vasche imhoff, i degrassatori e i filtri dovranno essere periodicamente mantenuti.

B) RUMORE

1. L'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente;

Nell'eventualità dovessero arrivare delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, il comune di Ferrara si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del

contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e al Servizio Ambiente dell'Unione stessa.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.